

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Gennaro Rotondo..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta dell' 11/01/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, in data 19.2.2009, chiedeva ed otteneva un'apertura di credito a revoca di euro 250.000. Detta apertura di credito veniva garantita da pegno costituito su due titoli obbligazionari in valuta estera, del controvalore complessivo di € 444.304,61 e con scadenza, rispettivamente, 22 febbraio e 6 maggio 2010. La banca con nota del 22.2.2010, contestualmente alla scadenza del primo titolo obbligazionario, comunicava al ricorrente la riduzione della "misura" ad € 170.000 e dichiarava di liberare incondizionatamente dal vincolo pignoratorio il citato titolo. Con successiva nota del 6.5.2010, in occasione della scadenza della seconda obbligazione, la convenuta comunicava la "cancellazione" dell'apertura di credito di € 250.000.

In relazione a tale accadimento, il ricorrente formalizzava reclamo in data 30.6.2010 contestando la revoca della facilitazione del credito disposta in assenza di preavviso. Precisava in proposito di non aver mai formulato una richiesta in tal senso ma, al contrario, di essersi rivolto al proprio promotore di riferimento per chiedere "l'acquisto di obbligazioni in sostituzione di quelle in scadenza". In sede di reclamo, chiedeva il risarcimento del danno quantificato in € 20.411 per "differenza di cambio" sui citati titoli obbligazionari in valuta estera.

La banca, con nota del 12.8.2010, nel fornire riscontro al reclamo, comunicava al ricorrente che il fido concesso non era stato "rinnovato" in quanto, alla scadenza delle obbligazioni poste a garanzia, comunicata con specifica informativa, non risultava pervenuta alla banca alcuna richiesta di sostituzione del titolo precedentemente vincolato. In tale sede, manifestava comunque la propria disponibilità a valutare un'eventuale nuova richiesta di affidamento.



Il cliente, con ricorso pervenuto in data 12 agosto 2010, dopo aver esposto la vicenda nei termini indicati nel precedente paragrafo, chiedeva all'Arbitro di condannare la banca "al risarcimento del danno di € 20.411 per differenza di cambio sui titoli in valuta estera costituiti in pegno".

La banca, con le proprie controdeduzioni, precisava che l'apertura di credito in questione, richiesta dal ricorrente in base al contratto per "apertura conto corrente, deposito titoli e prestazione di servizi finanziari" già sottoscritto in data 20.11.2008, contemplava il pegno di un bene a garanzia del credito stesso. La concessione della facilitazione veniva comunicata al ricorrente unitamente alle relative condizioni economiche e contrattuali costituite dalle "norme contrattuali sulla prestazione dei servizi bancari e finanziari" descritte all'art. 17. Sul punto, la convenuta precisava che il cliente era perfettamente a conoscenza della circostanza che, alla relativa data di scadenza, i titoli costituiti in pegno sarebbero stati rimborsati mediante liquidazione in conto corrente, esauendo la loro funzione di garanzia. D'altra parte, il presunto danno che il cliente riteneva di aver subito, derivante dalla differenza di cambio applicato al momento della scadenza dell'obbligazione, non appariva in alcun modo ascrivibile a responsabilità della banca e comunque, attenendo al rendimento degli investimenti, non poteva rientrare nella competenza dell'ABF. Il ricorrente – concludeva l'intermediario – avrebbe potuto comunque monitorare in qualsiasi momento l'andamento dei titoli attraverso una molteplicità di strumenti a sua disposizione (ivi inclusa la modalità *on line* cui risultava abilitato sin dal 22.12.2008), assumendo le iniziative ritenute idonee per contenere le perdite. La banca, infine, riconosceva l'esistenza di un errore nella comunicazione di revoca dell'affidamento, nella parte in cui faceva riferimento ad una richiesta in tal senso del ricorrente. In proposito, comunque, escludeva che tale disguido potesse giustificare una richiesta di risarcimento, posto che il cliente, alla scadenza del titolo, non aveva chiesto il rinnovo del credito né provveduto a sostituire i titoli prima del loro termine.

DIRITTO

La questione, sottoposta all'attenzione del Collegio, attiene fondamentalmente alla valutazione in merito alla legittimità del recesso della banca dall'apertura di credito, a seguito della scadenza dei titoli che ne costituivano la garanzia e, in particolare, se tale ultima circostanza possa integrare gli estremi del "giustificato motivo" idoneo ad escludere la necessità del preavviso.

Le previsioni contrattuali che occorre esaminare (al fine di valutare la legittimità dei comportamenti assunti dall'intermediario) sono contenute nell'art.17 delle "condizioni generali". Detta previsione recita: "*Le aperture di credito perfezionate eventualmente dalle parti sono soggette alle seguenti pattuizioni:[...] d) Qualora il correntista sia un Consumatore ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 206/2005: nell'apertura di credito a tempo indeterminato la Banca può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1845 c.c. ovvero ridurre l'ammontare o sospendere l'utilizzo con preavviso di 15 giorni di calendario a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, con l'obbligo per il Correntista di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 10 giorni di calendario a decorrere dalla scadenza di detto preavviso. Se sussiste giustificato motivo la Banca ha facoltà di procedere, senza preavviso, al recesso dal contratto, ovvero alla riduzione dell'ammontare dell'apertura di credito o alla sospensione dell'utilizzo, dandone pronta comunicazione al Correntista, a mezzo di lettera raccomandata o telegramma.*"

Appare evidente, allora, che essendosi estinto il pegno, che costituiva la garanzia del prestito, e non essendoci stata alcuna diversa volontà espressa dal cliente, legittimamente l'intermediario ha esercitato un suo diritto, essendo ragionevolmente



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ravvisabile in ciò quel “giustificato motivo” disciplinato dalle previsioni contrattuali. Tale assunto è ulteriormente rafforzato dalla incontestabile circostanza che, nell’atto di pegno, viene espressamente precisato che la *“formalizzazione dell’apertura di credito è subordinata alla costituzione in pegno a favore della banca degli strumenti finanziari di cui al presente atto”*.

Quanto alla richiesta risarcitoria, emerge chiaramente come per la stessa non risulti comunque ipotizzabile alcun nesso causale tra il comportamento della banca e il danno lamentato dal ricorrente. Del resto, il ricorrente non ha corroborato elementi probatori l’affermazione in base alla quale si sarebbe recato in banca, prima della scadenza dei titoli, per chiedere *“l’acquisto di obbligazioni in sostituzione di quelle in scadenza”*.

Sulla scorta delle considerazioni svolte, dovendosi ritenere legittime le determinazioni assunte dall’intermediario, non appare possibile accogliere il ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI